

REGOLAMENTO (CEE) N. 530/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1987

che deroga alle norme di qualità per i cetrioli per la campagna 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,considerando che le norme di qualità per i cetrioli sono state fissate nell'allegato I/2 del regolamento n. 183/64/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/76 della Commissione⁽⁴⁾; che l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio⁽⁵⁾, ha definito una categoria III; che le norme non consentono la commercializzazione di taluni calibri che possono tuttavia trovare acquirenti sul mercato;

considerando che le norme di qualità devono tener conto di tale situazione; che è inoltre opportuno acquisire un'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme e derogare di nuovo temporaneamente alle norme di qualità per i cetrioli;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1987 si deroga alle disposizioni dell'allegato I/2 del regolamento n. 183/64/CEE come segue:

1. il testo del titolo III « Calibrazione » è completato col seguente punto:
« iv) le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cetrioli del tipo "frutto corto" »;
2. nel titolo VI « Indicazioni esterne », punto B « Natura del prodotto », si aggiunge:
« "frutti corti" in tutti i casi per questo tipo di cetrioli ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. 192 del 25. 11. 1964, pag. 3217/64.⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 10. 4. 1976, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.